Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 2 maggio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1967, n. **231.**

Norma integrativa dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul collocamento dei centralinisti ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, è aggiunto il periodo seguente:

« In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 aprile 1967, n. 232.

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali », in Turate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1966, da lire 26 milioni a lire 50 milioni.

Art. 2.

All'onere di 48 milioni derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 aprile 1967, n. 233.

Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;

b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;

c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;

d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

Art. 2.

Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'articolo 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 19 aprile 1967, n. 234.

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1405, si applicano anche agli scrutini indetti per l'anno 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Reggio Emilia, presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico, e approvazione della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Reggio Emilia presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 240ª adunanza tenuta l'8 aprile 1965;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla SIP, Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Reggio Emilia:

Settore di Reggio Emilia: 5 reti urbane e cioè:

rete urbana di Reggio Emilia, comprendente i comuni di Reggio Emilia e Cavriago;

rete urbana di Bagnolo in Piano, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Cadelbosco di Sopra, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Albinea, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Rubiera, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Correggio, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Correggio, comprendente i comuni di Correggio, Rio Saliceto e San Martino in Rio.

Settore di Novellara, 2 reti urbane e cioè:

rete urbana di Novellara, comprendente i comuni di Novellara, Campagnola Emilia e Fabbrico.

rete urbana di Rolo, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Guastalla, 2 reti urbane e cioè:

rete urbana di Guastalla, comprendente i comuni di Guastalla, Gualtieri e Luzzara;

rete urbana di Reggiolo, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Castelnovo di Sotto, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Castelnovo di Sotto, comprendente i comuni di Castelnovo di Sotto, Poviglio, Brescello e Boretto.

Settore di Sant'Ilario d'Enza, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Sant'Ilario d'Enza, comprendente i comuni di Sant'Ilario d'Enza, Gattatico e Campegine.

Settore di Bibbiano, 4 reti urbane e cioè:

rete urbana di Bibbiano, comprendente il Comune omonimo.

rete urbana di Montecchio Emilia, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Quattro Castella, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di San Polo d'Enza, comprendente i comuni di San Polo d'Enza e Ciano d'Enza.

Settore di Vezzano sul Crostolo, unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Vezzano sul Crostolo, comprendente i comuni di Vezzano sul Crostolo e Casina.

Settore di Castelnuovo ne' Monti, 3 reti urbane e cioè:

rete urbana di Castelnuovo ne' Monti, comprendente i comuni di Castelnuovo ne' Monti, Carpineti, Vetto e Ramiseto;

rete urbana di Busana, comprendente i comuni di Busana, Collagna e Ligonchio;

rete urbana di Villaminozzo, comprendente i comuni di Villaminozzo e Toano.

Settore di Scandiano, 2 reti urbane e cioè:

rete urbana di Scandiano, comprendente i comuni di Scandiano, Casalgrande e Viano;

rete urbana di Baiso, comprendente il Comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4284)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1967.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e competenza del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1963, concernente la ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Visto la nota n. 2670/136491 dell'11 dicembre 1966, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa il dott. Carlo Calvanese quale membro effettivo del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Mario Perolo, dimissionario;

Considerata la opportunità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Calvanese è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Mario Perolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per dodici strade provinciali della provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'Amministrazione provinciale di Cremona in data 1° dicembre 1966, tendenti ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

1) strada provinciale n. 44 « Soncino-Casaletto di Sopra »: km. 7,450;

2) strada provinciale n. 63 « Casaletto-Bottaiano »: km. 2,770;

3) strada provinciale n. 64 « Bottaiano-Ricengo »: km. 3,630;

4) strada provinciale n. 85 « Bassa di Casalmaggiore »: km. 36,145;

5) strada provinciale n. 35 « Pandino-Casaletto Vaprio »: km. 6,610;

6) strada provinciale n. 11 « Sant'Antonio-Isola Dovarese »: km. 5,130;

7) strada provinciale n. 89 « De Crema »: chilometri 12,850;

8) strada provinciale n. 90 « Di Cassano »: chilometri 12,598;

9) strada provinciale n. 88 « Di Bozzolo »: chilometri 5,815;

10) strada provinciale n. 83 « Di Persico »: chilometri 26,525;

11) strada provinciale n. 2 « Crema-Vailate »: chilometri 15,075;

12) strada provinciale n. 86 « Di Bordolano »: chilometri 8,975;

Viste le relazioni dell'Ufficio del genio civile di Cremona in data 22 febbraio 1967;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie afffuenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal segnale di identificazione strade, di cui alla fig. 102-C del regolamento.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4244)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 13 giugno 1949, modificato con decreto ministeriale del 1° agosto 1962;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 1961, con il quale l'avv. Piero Prato venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Piero Prato è confermato presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4697)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), approvato con decreto ministeriale del 16 luglio 1949 e modificato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1959, con il quale il dott. Aroldo Danielli venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il per. ind. Giuseppe Todisco Grande è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4698)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1949, modificato con decreti ministeriali del 18 settembre 1959, del 12 giugno 1962, del 28 maggio 1965 e del 3 settembre 1966;

Visto il decreto ministeriale del 24 marzo 1960, con il quale il sig. Ferdinando Collidà venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Benedetto Dalmastro è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4696)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1949, modificato con decreti ministeriali del 18 settembre 1959, del 12 giugno 1962, del 28 maggio 1965 e del 3 settembre 1966;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1962, con il quale l'ing. Giuseppe Boffa venne nominato vice presidente della ripetuta Cassa;

Considerato che l'ing. Giuseppe Boffa è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Boffa è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4695)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale del 15 luglio 1949, modificato con decreti ministeriali del 31 gennaio 1955, dell'8 agosto 1956, del 18 settembre 1959, del 12 febbraio 1962 e del 6 dicembre 1962;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1961, con il quale l'avv. Francesco Aghina venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Francesco Aghina è confermato presidente della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4694)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1948, modificato con decreto ministeriale dell'11 luglio 1955;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962, con il quale il dott. rag. Rosario Merighi ed il sig. Attilio Sacchetti vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Attilio Sacchetti ed il sig. Riccardo Morselli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4693)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1967.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI).

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1964, concernente la ricostituzione degli organi di amministrazione dell'Istituto predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere, per scaduto biennio, alla nomina del presidente dell'INAPLI;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Camillo Crociani è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1967

Il Ministro: BOSCO

(4775)

DECRETO PREFETTIZIO 15 aprile 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visti i decreti prefettizi 1° novembre 1964, n. 5691/28-4, 1° luglio 1965, n. 2877/28-4, 31 dicembre 1965, n. 5222/28-4, 10 gennaio 1967, n. 120/28-4 e 22 febbraio 1967, n. 464/28-4, relativi alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967;

Considerato che il dott. Pasquale Patruno, nominato componente di detto Consesso in rappresentanza dello Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato trasferito ad altra sede e che, con lettera n. 11/1/60 in data 13 aprile 1967, la locale sede di detto Istituto ha designato a tale incarico, in sostituzione del dott. Patruno, il nuovo direttore dott. Giovanni Meli;

Sentito il parere del medico provinciale;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giovanni Meli, direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è nominato com-

ponente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza di tale Istituto ed in sostituzione del dottor Pasquale Patruno, trasferito ad altra sede.

Il predetto componente durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967.

Reggio Emilia, addì 15 aprile 1967

(4386) *Il prefetto*: Poppi

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ostiglia (Mantova).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967 è stato sciolto il Consiglio comunale di Ostiglia ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il direttore di sezione dott. Alfio Licandro, funzionario di questa Prefettura.

Poichè il commissario straordinario sta curando l'attuazione di un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari di particolare importanza ed indispensabili per il buon funzionamento dell'Ente, concernenti, fra l'altro, l'esecuzione di importanti opere pubbliche e la revisione generale dei tributi comunali, si rende necessaria la proroga della gestione straordinaria in atto.

Ciò stante ed atteso che il Consiglio comunale di Ostiglia è incorso, in meno di un biennio, in due successivi scioglimenti, disposti rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1965 e con quello sopra citato, si ritiene di doversi avvalere della facoltà di cui al 3° comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni.

A ciò si è provveduto con l'unito decreto.

Mantova, addì 18 aprile 1967

Il prefetto: Galateo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Ostiglia e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso il direttore di sezione dott. Alfio Licandro, funzionario di questa Prefettura;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante, venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine gli importanti provvedimenti predisposti od in corso di attuazione nell'interesse dello Ente amministrato;

Considerato che il Consiglio comunale di Ostiglia è incorso nell'ultimo biennio in due successivi scioglimenti disposti con decreti del Presidente della Repubblica in data rispettivamente 3 maggio 1965 e 16 gennaio 1967, per cui la gestione straordinaria in atto può essere prorogata ai sensi del terzo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Ostiglia, affidata al direttore di sezione dott. Alfio Licandro, è prorogata come per legge.

Mantova, addì 18 aprile 1967

(4615) *Il prefetto*: Galateo

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento degli esplosivi da mina denominati « Gelignite S.A. c.b. », « Nitrogel 1 c.b. » e « Nitrogel 2 c.b. »

Gli esplosivi da mina denominati « Gelignite S.A. c.b. », « Nitrogel 1 c.b. » e « Nitrogel 2 c.b. », fabbricati dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabili per lavori a cielo aperto, in galleria e per ricerche geofisiche — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritti nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4251)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « F. C. Galleria »

L'esplosivo da mina denominato « F. C. Galleria » fabbricato dalla Società polverifici Benedetto Cocciuti nel proprio stabilimento di Viterbo, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4252)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.551.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4500)

Autorizzazione al comune di San Mauro Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.482.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4501)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.704.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4502)

Autorizzazione al comune di Piedimonte d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.700.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4510)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4511)

Autorizzazione al comune di Ostellato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Ostellato (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512)

Autorizzazione al comune di Massa Fiscaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.432.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Farra d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.199.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.471.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.812.203, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4517)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.483.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518)

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Civitella Paganico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.162.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515)

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Ussita (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.964.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Cercola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.355.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4520)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Candiana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.504.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4521)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.983.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4522)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.243.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4523)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il Comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.775.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4524)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Teramo

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, n. 6, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Teramo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4361)

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante per la frazione di Riva Trigoso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1967, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 384, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Sestri Levante per la frazione di Riva Trigoso.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4363)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle Banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A - 182 del 10 aprile 1967 relativa a « Navigazione: *A*) Regolamento di noli e noleggi - *B*) Regolamento di spese portuali (o di aeroporto).

(4479)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 105, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 7 novembre 1962 dalla signora Renata Guglielmi in Tarchioni, nata a Pirano il 22 aprile 1927, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni, perduti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste viene dichiarato irricevibile per tardività.

(4321)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 105, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 24 marzo 1962 dalla signora Predonzan (Predonzani) Santina ved. Galante, nata ad Umago il 1° novembre 1916, nell'interesse proprio e per conto dei coeredi Predonzan (Predonzani) Anna in Mreule, nata a Sansego Lussinpiccolo il 13 aprile 1903, Predonzan (Predonzani) Giuseppina, nata a Sansego Lussinpiccolo il 19 marzo 1909, Predonzan (Predonzani) Bruna in Sobrero, nata a Salvore il 28 febbraio 1915, Predonzan (Predonzani) Alba, nata a Sansego Lussinpiccolo il 28 febbraio 1907, Predonzan (Predonzani) Bortolo, nato a Sansego Lussinpiccolo il 25 ottobre 1904, Predonzani (Predonzani) Giovanni, nato ad Umago il 18 dicembre 1910, Predonzan (Predonzani) Maria, nata a Sansego Lussinpiccolo il 14 febbraio 1902, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(4323)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967, registro n. 6, foglio n. 265, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 13 dicembre 1962 dal sig. Galatà Francesco, nato a Misterbianco (Catania) il 27 maggio 1903, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste viene dichiarato irricevibile per tardività.

(4322)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1967, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 264, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 17 dicembre 1962 dai signori Mozenich Maria ved. Sabadin, nata a Sant'Antonio Villa Decani il 16 settembre 1897, e Sabadin Gino Italo, nato a Maresego il 21 luglio 1938, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste viene respinto perchè infondato.

(4324)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione allo smercio in bottiglie dell'acqua oligominerale denominata « Fonte Abrau »

Con decreto n. 896 in data 14 aprile 1967, la Società idrominerale Abrau, con sede in Chiusa Pesio, via Marconi, 48 (Cuneo), è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua oligominerale denominata « Fonte Abrau », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Chiusa Pesio (Cuneo).

L'acqua oligominerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde, del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di mm. 195 × mm. 110 per le bottiglie da due litri e da un litro e di mm. 170 × 95 per quelle da mezzo litro, suddivise in tre riquadri di colore bianco.

Nel riquadro centrale, su fondo verde nei due terzi superiori, è raffigurato un paesaggio alpino e l'ingresso di una fonte.

Dall'alto in basso si legge: « Sgorga dalla viva roccia » (in caratteri verdi) « Acqua oligominerale » (in caratteri bianchi) « Naturale Fonte » (in caratteri verde), nel terzo inferiore, dello stesso riquadro, su fondo avana, si legge « Abrau » (in carattere verde scuro con bordi bianchi) « Chiusa Pesio (Cuneo) » (in caratteri verdi). Nel riquadro laterale di sinistra, su un disegno a forma di papiro, sono riportati, a carattere verdi su fondo avana, i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita in data 19 novembre 1964 dal dott. Paolo Amandola, direttore del Laboratorio chimico provinciale di igiene e profilassi di Novara, autorizzato ad eseguire analisi chimiche di acque minerali con decreto A.C.I.S. n. 120030 dell'11 gennaio 1956. Inferiormente si legge « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

Nel riquadro laterale di destra, su un disegno a forma di papiro, è riportato in alto, a caratteri verdi su fondo avana, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 23 novembre 1964 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'Istituto di igiene e microbiologia dell'Università di Pavia, ed in basso le indicazioni terapeutiche redatte in data 8 novembre 1964 dal prof. Giannantonio Bocconi, direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia. Inferiormente gli estremi del presente decreto e la dicitura « Tappo e bottiglia sterilizzati ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale verrà addotta da una galleria costruita nella viva roccia e rivestita internamente di cemento impermeabile, mediante un tubo di acciaio inossidabile, in una prima vasca di raccolta, fornita di coperchio a tenuta in vetro che ne permette il controllo visivo, e mediante un raccordo di acciaio inossidabile, l'acqua perviene in una seconda vasca, uguale alla prima, per essere convogliata allo stabilimento, che dovrà essere costruito entro un anno, dalla data del presente decreto.

L'acqua minerale sarà imbottigliata così come sgorga dalla sorgente e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(4261)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1967, registro n. 21, foglio n. 351, è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Rosetti Gaetano avverso la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione che respingeva il ricorso contro il giudizio di «distinto» attribuitogli per l'anno 1962 dal preside della Scuola media di Alba Adriatica (Teramo).

(4203)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1967, registro n. 26, foglio n. 35, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Gilda Testa avverso la decisione adottata il 16 gennaio 1965 della Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Padova in materia di incarico di insegnamento.

(4364)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1967, registro n. 21 Pubblica istruzione, foglio n. 99, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 19 gennaio 1965 dalla professoressa Giardinieri Elvira avverso la decisione n. 19690 del 28 luglio 1964 della Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Perugia, con la quale si respingeva il gravame proposto dalla predetta professoressa avverso la sua esclusione dalla graduatoria provinciale degli insegnanti incaricati e supplenti di pianoforte, negli istituti magistrali, relativi all'anno scolastico 1964-65.

(4206)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1967, registro n. 26 Pubblica istruzione, foglio n. 36, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Pietro Lo Porto avverso la decisione adottata il 30 agosto 1961 dalla Commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Milano in materia di mancata inclusione nella graduatoria degli aspiranti ad incarico di insegnamento di «elettrotecnica e laboratorio» e «meccanica, macchine, disegno relativo» negli istituti tecnici industriali.

(4263)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 gennaio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° GENNAIO 1967 AL 7 GENNAIO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7.90	7,90	7,90	7,90	65,60
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (*a*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (*b*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (*c*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (*d*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di: lire 343,75 per chilogramma se originario da Cecoslovacchia e Gran Bretagna; lire 250,00 per chilogramma se originario da altri Paesi terzi.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Cina Continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DALL'8 GENNAIO 1967 AL 31 GENNAIO 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	65,60 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	74,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	282,75 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	148,90 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	290,60 (e)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia e Repubblica del Sud Africa.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di: lire 343,75 per chilogramma se originario da Cecoslovacchia e Gran Bretagna; lire 250,00 per chilogramma se originario da altri Paesi terzi.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma, se originario da Argentina, Cina Continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

(2361)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21220/7375, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Capano Anna-Maria nata a Coratto il 23 agosto 1927, Capano Emma, nata a Corato il 25 marzo 1937, Capano Giuseppina, nata a Corato il 28 novembre 1928, Capano Luisa, nata a Corato l'8 febbraio 1931, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estesa mq. 1.180 riportata in catasto alla particella n. 183 *f* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 343.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21204/7391, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Rosito Michele, nato l'11 settembre 1934 in Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 144 riportate in catasto alle particelle numeri 182/*n* e 86/*a* parte del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 277 e 278.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21205/7390, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balducci Alfonso, nato il 1° novembre 1906 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 208 riportate in catasto alle particelle numeri 124 parte e 182/*a-b* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 299 e 300.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21206/7389, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lops Grazia, nata in Corato il 1° febbraio 1899, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 1.068 riportate in catasto alle particelle numeri 73 parte e 182/*b* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 259 e 260.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21207/7388, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Maldera Gennaro, nato in Corato il 24 settembre 1888, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 310 riportate in catasto alle particelle numeri 112 parte e 182/*u* del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 291 e 292.

Con decreto ministeriale in data 30 gennaio 1967, n. 21208/7387, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mazzilli Margherita, nata in Corato il 24 ottobre 1902, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 126 riportate in catasto alle particelle numeri 182/*q* e 89 parte del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 284 e 283.

(4253)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 aprile 1966.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 aprile 1966, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 30 agosto 1966, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1967, registrato il 30 marzo 1967, registro n. 2, foglio n. 179, con il quale il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Fernando Chiesa venne nominato presidente della Commissione esaminatrice in sostituzione del presidente di sezione della Corte dei conti dott. Vincenzo Di Franco;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1967, registrato il 30 marzo 1967, registro n. 2, foglio n. 182, con il quale la Commissione esaminatrice venne integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesco) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 7 aprile 1966:

1. Salvatore Paolo	punti	23,390
2. Ricci Italo	»	23,275
3. Tavassi Giorgio	»	23,235
4. Ristuccia Mario	»	22,625
5. Zambardi Sergio	»	22.615
6. Mazzeo Giuliano	»	22.575
7. Giacchetti Salvatore	»	22.550
8. Marra Michele	»	21.525
9. Tonello Carlo	»	21,480
10. D'Antino Mario	»	20,845
11. Lamberti Vincenzo	»	20,345
12. Polosa Emilio	»	20.000
13. Prota Bruno	»	19,395

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Salvatore Paolo
2) Ricci Italo
3) Tavassi Giorgio
4) Ristuccia Mario
5) Zambardi Sergio
6) Mazzeo Giuliano
7) Giacchetti Salvatore
8) Marra Michele
9) Tonello Carlo
10) D'Antino Mario
11) Lamberti Vincenzo
12) Polosa Emilio
13) Prota Bruno

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 360

(4622)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 3 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio successivo, col quale venne indetto un concorso per esame a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili indetto il 26 maggio 1966 è composta come segue:

Presidente:

Cirmeni dott. Mario, ispettore generale degli archivi notarili.

Componenti:

Fortunato dott. Matteo, conservatore capo degli archivi notarili;

Mistretta dott. Luigi, conservatore capo degli archivi notarili;

Palma dott. Giuseppe, conservatore capo degli archivi notarili;

Tomasello dott. Giuseppe, conservatore capo degli archivi notarili.

Segretario:

Antinucci dott. Maria Teresa, conservatore degli archivi notarili.

Roma, addì 29 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1967
Registro n. 8, foglio n. 30

(4267)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 190 capoverso del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1 capoverso del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1966 registrato alla Corte dei conti il 12 luglio successivo, col quale venne indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili;

Decreta:

La Commissione del concorso a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili indetto il 26 maggio 1966 è composta come segue:

Presidente:

Profera dott. Paolo, ispettore generale capo degli archivi notarili.

Componenti:

Feo dott. Francesco Paolo, conservatore capo degli archivi notarili;

Iansiti dott. Odoardo, conservatore superiore degli archivi notarili;

Celani dott. Vincenzo, conservatore superiore degli archivi notarili;

Lombardo dott. Nicola, conservatore superiore degli archivi notarili.

Segretario:

Tricoli rag. Calogero, segretario capo negli archivi notarili.

Roma, addì 29 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1967
Registro n. 6, *foglio n.* 121

(4268)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Concorso a ventotto posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventotto posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età compresa fra i diciotto anni e i trentacinque anni, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) essere in possesso almeno della patente ad uso privato per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *B*.

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367) nonchè per le categorie ad esse assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre chè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella annessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra o di caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e dalle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

I benefici di cui ai numeri 1), 3), e 6) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabliita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della patente di guida richiesta al precedente art. 2;

f) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

h) le eventuali condanne penali riportate;

i) l'idoneità fisica al lavoro e al servizio;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

o) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamente dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame consisterà in una prova d'arte da effettuare secondo le modalità stabilite dalla Commissione esaminatrice.

L'esame di cui al comma precedente non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano il punteggio di sette decimi.

Art. 6.

Comunicazioni

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame saranno comunicati ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella prova d'arte.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltri i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova di cui al precedente art. 5 debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari genrali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il certificato di compimento dell'istruzione obbligatoria, in originale o in copia autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. La copia dovrà essere prodotta in bollo;

2) copia in bollo, autenticata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 678, della patente di guida richiesta al precedente art. 2;

3) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

4) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

6) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) certificato medico rilasciato da un ispettore sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio nel disimpegno delle mansioni proprie della qualifica per la quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre;

8) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione alla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) patente di guida come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esone-

rati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 8) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare un decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal compentente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli, le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 o dal decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai permanenti di prima categoria (specializzati) nel ruolo degli operai dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la qualifica di meccanico.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il giudizio sia ancora sfavorevole i vincitori saranno licenziati con diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, presidente;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri;

due membri aggiunti di cui uno insegnante tecnico-pratico in un istituto d'istruzione secondaria di secondo grado e l'altro capo tecnico sovrintendente delle Ferrovie dello Stato.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive o della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore rispettivamente a quella di ispettore di 2ª classe e a quella di sotto ispettore di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1967
Registro n. 109 bilancio Trasporti I.G.M.T.C., foglio n. 60

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ventotto posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di meccanico nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . presso . . . . di essere in possesso della patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . .

e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4047)

Concorso a dieci posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dieci posti di operaio di prima categoria (specializzati) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) essere in possesso almeno della patente di guida ad uso privato per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *D;*

f) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al

23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei Comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra o di caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1406, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

I benefici di cui ai numeri 1), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio e della patente di guida richiesta dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati od operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Visita medica

I candidati saranno sottoposti a visita medica presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica alla quale concorrono.

La visita medica comprenderà anche un esame psicotecnico completo.

Art. 6.

Prove di esame

Tutti i concorrenti che avranno superato con esito favorevole la visita medica e l'esame psicotecnico saranno ammessi a sostenere l'esame teorico-pratico per l'accertamento della abilità professionale.

L'esame sarà costituito da una prova orale — nella quale i concorrenti dovranno dimostrare la conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale nonchè della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire e riparare avarie — e da una prova di guida.

Per essere ammessi a sostenere la prova di guida i concorrenti dovranno aver superato la prova orale con il punteggio di almeno sei decimi.

L'esame si intenderà superato qualora i concorrenti ottengano successivamente anche nella prova di guida il punteggio di almeno sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova di guida i candidati dovranno presentarsi muniti almeno della patente di guida indicata al precedente art. 2 conseguita in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 7.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

La data e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame e la visita medica saranno comunicati ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame e la visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 6 debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Votazione complessiva e graduatoria

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova orale con il voto riportato nella prova pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di preferenza o di precedenza previsti in favore dei candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione obbligatoria, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 3;

2) copia, in bollo, della patente di guida richiesta dal bando, autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

3) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

4) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore ai tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

6) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che non siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco competente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la dichiarazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) patente di guida come al n. 2) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva od in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari ed i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già faceni parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare un decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di Confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministeso dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dall'autorità consolare.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai di prima categoria nel ruolo degli operai dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, presidente;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale delle carriere direttive o della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore rispettivamente a quella di ispettore di seconda classe ed a quella di sotto ispettore di prima classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1967
Registro n. 109 *bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n.* 59

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dieci posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di conducente di automezzi nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . presso . . . . di essere in possesso della patente per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il

motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(4046)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Aumento da due a quattro dei posti per operaio in prova nella categoria seconda (operai qualificati) con qualifica professionale di conducente di automezzi, e riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di partecipazione al concorso.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1967, registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 371, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 72 del 21 marzo 1967, con il quale è stata sostituita la tabella organica degli operai dello Stato, di cui al precedente decreto 26 settembre 1961, con effetto dal 1° novembre 1966;

Considerato che nella nuova tabella organica, in particolare, il contingente degli operai di seconda categoria (qualificati) è stato incrementato da undici a tredici posti;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1966, registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 4 maggio 1966, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per la nomina nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, a due posti di operaio in prova, con qualifica professionale di conducente di automezzi;

Considerato che per accertate esigenze di servizio del Ministero, si rende necessario mettere a concorso anche i due posti, disponibili nel contingente degli operai della seconda categoria per effetto dell'incremento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966, successivo alla pubblicazione del decreto con il quale è stato indetto il concorso di cui sopra;

Considerato che, conseguentemente, il numero dei posti di cui al concorso stesso viene aumentato da due a quattro;

Considerato, altresì, che ragioni di pubblico interesse consigliano di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto;

Considerato che al concorso devono applicarsi anche le norme di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai del Ministero delle partecipazioni statali, ad operaio in prova con qualifica professionale di conducente di automezzi, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1966, richiamato nelle premesse, è aumentato da due a quattro.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, per il numero dei posti aumentato da due a quattro per effetto del presente decreto.

Art. 3.

Restano salvi i diritti di coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso, entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 108 del 4 maggio 1966.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1967

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1967
Registro n. 4 *Partecipazioni statali, foglio n.* 381

(4623)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a dieci posti di muratore di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale - Parte II - del 6 aprile 1967, n. 14, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 317, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli a dieci posti di muratore di 3ª categoria, nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(4485)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.